



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Palazzo Jappelli, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

I.M.U. ANNO 2025

QUOTA IN ACCONTO

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotta la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **16 GIUGNO 2025** deve essere effettuato il versamento della **PRIMA RATA** dell'I.M.U. dovuta per l'anno d'imposta 2025.

L'Imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta **NON** si applica alle **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE**, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,5 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

A partire dall'annualità d'imposta 2022 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU i cosiddetti "BENI MERCE", come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751.

A partire dall'annualità d'imposta 2023 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU anche gli **IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE** così come previsto dall'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ovvero gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Si precisa che i contribuenti che fruiscono dell'esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU entro i termini di legge.

Inoltre, l'imposta è applicata nella misura del 50,00%, per effetto del comma 48, dell'art. 1, della Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

→ Tutte le esenzioni, le esclusioni, le riduzioni e le precisazioni sono contenute nell'INFORMATIVA IMU 2025 consultabile sul sito istituzionale.

→ Scadenza ACCONTO I.M.U.: 16 GIUGNO 2025 → Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; mentre il versamento della rata a saldo sarà pari all'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20-12-2024 e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui all'art.1 comma 757 e pubblicato ai sensi del comma 767 della Legge n. 160/2019 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento della rata IN ACCONTO IMU 2025, sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,35%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,04%
Terreni agricoli	1,02%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione a disposizione - Abitazioni non locatate e non concesse in comodato Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili	0%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Codice ATECO: 88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri	1,04%

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice Comune da indicare è G693.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno **è uguale o inferiore a € 12,00.**

Tipologia immobili	Codice Tributo I.M.U.
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
terreni agricoli	3914
aree fabbricabili	3916
altri fabbricati	3918
immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO;	3925
immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - INCREMENTO COMUNE	3930

Si informa, altresì, che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 112/2022 e n. 138/2022 sono stati determinati i nuovi valori minimi di riferimento per le aree edificabili, consultabili sul sito istituzionale.

Si precisa che l'Ufficio Tributi non predispose i conteggi per le AREE EDIFICABILI e per i casi particolari e/o complessi, per quali sia richiesta un'istruttoria approfondita della normativa e della giurisprudenza.

Per maggiori informazioni:

- consultare il sito internet del Comune alla voce SPORTELLO IMU-TASI;
- rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a tributi@comune.piove.pd.it o PEC a polisportello@pec.comune.piove.pd.it
→ telefonando ai nn. 0499709125-0499709204

Piove di Sacco, li 13-05-2025



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to dr.ssa Emanuela Rosso